REGOLAMENTO (CEE) N. 982/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3744/87 che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità [1], in particolare l'articolo 6,

considerando che, in caso di ritiro dalle scorte di prodotti d'intervento in virtù del regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione [2] modificato dal regolamento (CEE) n. 613/88 [3], le spese di trasporto nel territorio dello Stato membro interessato vengono rimborsate in base a un tasso precisato nell'allegato II di detto regolamento;

considerando che, per un errore di calcolo, sono stati fissati tassi di rimborso troppo elevati nel settore dei cereali; che occrre quindi rettificare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3744/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte « Cereali », secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3744/87, la cifra 0,04 è modificata in 0,02. Tuttavia, per le operazioni già impegnate e su richiesta di uno Stato membro, continua ad applicarsi il tasso 0,04.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1988.

Per la Commissione

Frans ÀNDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.
[3] GU n. L 60 del 5. 3. 1988, pag. 25.